

## Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali - tardive - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.5086 del 29/03/2012

Impugnazione incidentale tardiva - Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Necessità - Sufficienza - Fattispecie di ricorso incidentale tardivo per cassazione in un rapporto di garanzia impropria.

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto giuridico derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sorgendo l'interesse ad impugnare, anche nelle cause scindibili, come nell'ipotesi di garanzia impropria, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico. (Nella specie, il cessionario di un ramo di azienda, essendo stato condannato nel giudizio di merito al risarcimento del danno differenziale per la malattia professionale contratta da un di prima della cessione e avendo in quel giudizio vittoriosamente esercitato azione di manleva verso il cedente, era stato raggiunto dal ricorso principale del cedente medesimo, fondato sulla successione pattizia del cessionario in tutti gli oneri aziendali, e aveva quindi proposto ricorso incidentale condizionato, impugnando la condanna a favore degli eredi del lavoratore per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale; sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale, seppur tardiva, e, verificata la condizione dell'accoglimento del ricorso principale, ha dato ingresso all'esame del ricorso incidentale).

Corte di Cassazione Sez. L. Sentenza n.5086 del 29/03/2012

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF